



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 16.09.2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 4171/2016 (+ 4205/16) R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: "altre controversie in materia di previdenza obbligatoria" e vertente

TRA

Angelo Duhul Stanziale, in qualità di liquidatore della "Mediterraneo società cooperativa" rapp.to e difeso dall'avv.to Raffaele Ciccaglione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Sessa Aurunca (CE) via XXI Luglio n. 23 – opponente -

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S. -, anche quale procuratore speciale della S.P.A. Società di cartolarizzazione dei crediti INPS S.C.C.I. in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Cuzzupoli, Ida Verrengia e Italia De Benedictis ed elettivamente domiciliati in Caserta alla via Arena, località San Benedetto – opposti -

FATTO E DIRITTO

Con ricorsi separati, depositati, in data 28/04/2015, poi successivamente riuniti, parte opponente, come in epigrafe indicata, proponeva impugnazione avverso l'avviso di addebito n. 32820130004573181/000, emesso dall'Inps sede di Caserta, notificato in data 23/03/2016, con il quale si contestava alla società Cooperativa Mediterraneo l'omesso versamento dell'importo di euro 521,89 dovuto a titolo di contributi inerenti la Gestione Azienda con lavoratori dipendenti ; ed avverso l'avviso di addebito n. 32820140001435024/000 emesso dall'Inps sede di Caserta, notificato in data 23.03.2016, con il quale si contestava alla società Cooperativa Mediterraneo l'omesso versamento dell'importo di euro 3.202,94, dovuto a titolo di contributi inerenti la Gestione Azienda con lavoratori dipendenti. L'istante evidenziava che, in data 11/02/2016, erano stati formalizzati lo scioglimento e la messa in liquidazione della predetta società e che, in data 06/03/2013, veniva richiesta la sua cancellazione dal registro delle imprese



Per tali ragioni, deduceva l'illegittimità della pretesa creditoria dell'Istituto Previdenziale, atteso che l'atto impugnato si riferiva ad una società non più esistente nel mondo giuridico a seguito del provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese; inoltre eccepiva che la nullità degli avvisi di addebito in quanto privi di motivazione e degli elementi essenziali necessari per comprendere e giustificare l'azione dell'Istituto Previdenziale.

Ciò premesso concludeva chiedendo di annullare gli avvisi di addebito impugnati vinte le spese di lite. Instauratosi il contraddittorio si costituiva l'Inps, in proprio e quale mandatario della SCCI s.p.a., con memorie difensive depositata, telematicamente, in data 02/05/2017, con la quale eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta dall'opponente, in qualità di liquidatore della società cancellata "Mediterraneo Società Cooperativa" con decorrenza 27/11/2013 ; nel merito contestava l'avverso ricorso come in atti e concludeva per il suo rigetto vinte le spese di lite con distrazione.

Disposta la riunione al presente procedimento di quello contrassegnato dal n.r.g. 4205/2016, per motivi di connessione oggettiva e soggettiva, la causa veniva decisa, all'esito dell'odierna udienza, celebrata, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica Covid – 19, ai sensi dell'art. 221 comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», di conversione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Va, preliminarmente, deliberata l'eccezione preliminare sollevata dall'Inps, dell'opposizione proposta dal ricorrente, nella qualità di liquidatore di una società cancellata dal registro delle imprese.

Giova, al riguardo, evidenziare che l'opponente, in qualità di amministratore e liquidatore della "Mediterraneo Società Cooperativa" non ha contestato, specificamente, il debito contributivo in oggetto, ma ha eccepito la nullità dell'avviso di addebito impugnato poiché emesso nei confronti di una società cancellata dal registro delle imprese.

E' pacifico che la società cooperativa Mediterraneo, destinataria dell'avviso di addebito opposto, risulta cancellata dal registro delle imprese in data 27/11/2013 e che successivamente, alla sua cancellazione, sono stati emessi gli avvisi di addebito impugnati.

La cancellazione delle società di capitali dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, nel caso in cui tale adempimento, così come è accaduto nel caso di specie, abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, che, modificando l'art. 2495 c.c., comma 2, ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione (cfr. Cass. SS.UU. 4060/2010).



La cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (cfr. tra le tante Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 23141 del 31/10/2014).

Ciò premesso, nel caso di specie, gli avvisi di addebito impugnati, come emerge dagli atti di causa, sono stati emessi nei confronti della società Cooperativa Mediterraneo, ormai estinta, in quanto cancellata dal Registro delle Imprese nel 2013, e notificati, presso la sua sede legale, in data 23.03.2016 quando la stessa non esisteva più nel mondo giuridico.

Parte opponente, come si evince dall'intestazione dei ricorsi in oggetto, ha dedotto di agire nella qualità di rappresentante legale e di liquidatore della Mediterraneo società cooperativa.

La circostanza che l'opponente abbia rivestito la carica di amministratore unico, prima, e liquidatore, poi, della società cooperativa Mediterraneo, risulta documentata dalla visura camerale allegata agli atti (cfr. allegato telematico produzione Inps).

La giurisprudenza di legittimità, in materia di impugnazione di un avviso di accertamento di crediti tributari, fattispecie assimilabile al caso di specie, ha statuito quanto segue: *"va puntualizzato che nemmeno l'avviso di accertamento poteva essere emesso a carico della società, ormai inesistente, con la conseguenza che, ancorché l'ex liquidatore non avesse eventualmente impugnato il medesimo, nessun pregiudizio poteva comunque derivarne, atteso che alcuna esecuzione forzata era possibile promuovere a carico della società estinta; come è stato detto, "in tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore"* (cfr. tra le tante Corte di Cassazione ordinanza n. 16721 /2019; Sez. 5 - , Ordinanza n. 23365 del 19/09/2019; Sez. 5, Sentenza n. 5736 del 23/03/2016).

Pertanto, alla luce dei principi di diritto sopra riportati, l'azione proposta dalla parte opponente, nella qualità di ex amministratore pro tempore e liquidatore della società estinta, avverso gli avvisi di addebito notificati dall'Istituto Previdenziale alla suddetta società, intestatati e diretti alla stessa, è inammissibile in quanto quest'ultimo non ha legittimazione attiva poiché non è il destinatario degli atti impugnati e non può agire nell'interesse della società non più esistente.

La parte attrice, nel corpo del ricorso, ha dedotto di agire anche nella qualità di socio. Tuttavia nulla prova circa il suo *status* di socio della cooperativa Mediterraneo, per il periodo oggetto di contestazione, risultando dalla visura camerale in atti che ha rivestito, al contrario, come già evidenziato, il ruolo di amministratore e liquidatore del predetto ente; né documenta di essere stato l'unico socio della predetta società cancellata, condizione, peraltro, non possibile in quanto le società cooperative, per la loro costituzione ed il loro mantenimento in vita necessitano della presenza di un numero minimo di soci come prescritto dall'art. 2522 c.c.



Tuttavia, pur volendo ritenere che l'opponente abbia agito nella qualità di socio, non sussiste, nemmeno, in tal caso, la sua legittimazione ad agire in quanto la società si è estinta in un momento antecedente rispetto sia alla notifica degli avvisi di addebito impugnati, intestati e diretti alla medesima società, che all'instaurazione del presente giudizio.

Invero la Corte di Cassazione, in fattispecie analoga, avente ad oggetto crediti tributari, ha statuito che *“la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore e dei soci e che l'accertamento del difetto di legittimatio ad casum sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio, secondo giurisprudenza costante, elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, e comporta, a norma dell'art. 382, terzo comma, cod. prue. civ., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione lass. mi. 4853/2015, 21188/2014, ed ancora n. 22863/2011; n.14266/2006; n. 2517/2000)...che, pertanto, stante la nullità dell'intero giudizio, perché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del socio della società estinta, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio”* (cfr. Corte di Cassazione sentenza n. 7236/2018).

Elemento che solleva ulteriori dubbi circa l'ammissibilità dell'azione, così come proposta, è la circostanza che la stessa sarebbe, poi, stata esperita da un solo socio e non da tutti i soci della Cooperativa Mediterranea estinta, peraltro mai indicati né citati in ricorso.

Tale osservazione, a parere del giudicante, consente di ritenere acclarato che la volontà della parte opponente è quella di agire in giudizio, in qualità di ex amministratore e liquidatore della società estinta, volontà chiaramente manifestata nella intestazione dei ricorsi in oggetto.

Né, infine, è applicabile al caso in oggetto la disposizione di cui all'art. 28 comma 4 d.lgs. 175/2014 secondo cui *“Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese”* in quanto la cancellazione della predetta società cooperativa è avvenuta in data 27.11.2013 (e dunque la richiesta di cancellazione presentata in data antecedente) prima della vigenza della citata legge. Invero la Corte di Cassazione ha chiarito che *“con riguardo all'effetto estintivo delle società (di persone e di capitali) conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese in base alla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che il successivo “D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanziale sulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non ha valenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 c.c., comma 2 - operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi - si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova*



disciplina di detto D.Lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente" (Cass. sez. 5, 6743/15, 7923/16, 8140/16; sez. 6-5, 15648/15, 11100/17; Cass. ord. 23625/2017) .

Si tenga altresì conto che gli avvisi di addebito in oggetto non potevano essere spiccati più a carico della Cooperativa Mediterraneo, ormai inesistente, con la conseguenza che nessun pregiudizio poteva comunque derivarne atteso che alcuna esecuzione forzata sarebbe possibile promuovere a carico della società estinta.

Pertanto le opposizioni riunite vanno dichiarate inammissibili per carenza di legittimazione attiva della parte opponente ad impugnare gli avvisi di addebito dedotti.

Si ritiene sussistano gravi motivi, in considerazione della peculiarità delle fattispecie, della complessità delle questioni giuridiche trattata e dei differenti orientamenti giurisprudenziali esistenti, per compensare le spese di lite tra le parti.

PQM

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibili le opposizioni riunite
- 2) compensa le spese di lite

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 16.09.2020

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Roberta Gambardella

Si comunichi

